

## CDXLVII SEDUTA

### SABATO 4 MAGGIO 1957

Presidenza del Vicepresidente ASQUER

#### INDICE

Assenze per più di cinque giorni . . . . .	8021
Proposta di legge: «Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927 numero 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria» (100); disegno di legge: «Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria» (119). (Continuazione della discussione abbinata):	
COLIA . . . . .	8021-8036
CARDIA . . . . .	8025-8032-8035-8040-8041
SPANO, relatore . . . . .	8027-8030-8039-8041-8042-8045
CASTALDI . . . . .	8030-8035-8036-8041-8044
COSTA, Assessore all'industria, commercio e rinascita . . . . .	8034-8042-8044
SERRA . . . . .	8035-8039-8042-8045
SOGGIU PIERO . . . . .	8036-8041-8045-8046
PRESIDENTE . . . . .	8041-8045
BROTZU, Presidente della Giunta . . . . .	8045
PERNIS . . . . .	8046
Rinvio di leggi regionali (Annunzio) . . . . .	8021

*La seduta è aperta alle ore 11.*

SPANO, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Assenze per più di cinque giorni.**

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Campus, quattordicesima assenza; Carloni, decima assenza; Cossu, nona assenza; Cottoni, ottava assenza; Dessanay, nona assenza; Milia,

quattordicesima assenza; Murgia, decima assenza.

**Annunzio di rinvio di leggi regionali.**

PRESIDENTE. Comunico che sono state rinviate dal Governo centrale la legge regionale 30 marzo 1957: « Disposizioni relative all'esercizio della caccia » e la legge regionale 30 marzo 1957: « Regolamento della gestione dei fondi e della concessione di anticipazioni nei diversi settori produttivi ».

**Continuazione della discussione abbinata della proposta di legge: «Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria» (100) e del disegno di legge: «Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria». (119)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione abbinata della proposta di legge: « Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria » e del disegno di legge: « Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria ».

Prosegue la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Colia. Ne ha facoltà.

COLIA (P.S.I.). Onorevole Presidente, onorevole Assessore all'industria, chiunque si sia interessato delle vicende della scoperta, avvenuta pochi anni or sono, degli idrocarburi in Sicilia

e della conseguente diversa posizione, nel senso costituzionale, assunta dal Parlamento e dall'Assemblea regionale siciliana; chiunque si sia interessato della scoperta del giacimento petrolifero di Vallecupa — scoperta avvenuta il 16 settembre del 1955 — e delle polemiche seguite subito dopo tra l'ingegner Enrico Mattei — noto Presidente dell'Ente Nazionale Idrocarburi — e i rappresentanti del grosso monopolio petrolifero nazionale ed estero, polemiche che ebbero termine il 26 novembre dello stesso anno, con la conferenza stampa che lo stesso ingegner Mattei tenne al Circolo della Stampa a Palazzo Marignoli, ove egli dimostrò che il cosiddetto cartello petrolifero aveva trovato in Italia il petrolio scoperto dall'A.G.I.P.; chiunque — dicevo — si sia interessato di questi episodi non può che arrivare ad un'unica conclusione: quella, cioè, che questi ritrovamenti petroliferi hanno segnato una data storica nello sviluppo dell'economia italiana.

Con la scoperta del metano nella valle Padana, seguita poi da quella americana di Ragusa e quella statale di Vallecupa, cadeva il mito della povertà naturale italiana, cadeva il mito della incapacità del nostro Stato e delle sue aziende ad assolvere direttamente il ruolo produttivo e cadeva pure il mito dell'assoluta necessità dell'intervento tecnico straniero in questo specifico campo estrattivo. E, alle polemiche sorte attorno al problema degli idrocarburi, si sono aggiunte, quasi contemporaneamente, quelle sul problema delle ricerche nucleari per il reperimento dei minerali radioattivi. Polemica, questa, certamente non inferiore all'altra, perchè l'energia nucleare è alla base dello sviluppo della cosiddetta seconda rivoluzione industriale e, per quanto riguarda direttamente noi Sardi, la sua utilizzazione pone il problema della rinascita del Mezzogiorno, e della Sardegna in particolare, in termini sempre più drammatici, in quanto segnerà, ancor più marcatamente, il distacco tra il Nord e il Sud d'Italia.

Da tutto ciò sorge il problema della legge mineraria e della sua riforma; riforma che dovrebbe essere adeguata alle esigenze della vita sociale ed ai ritrovati della scienza e della tecnica moderna. In questa mia affermazione è

implicito il concetto che l'opera di revisione della legge mineraria non significa affatto mettere a soqquadro le vecchie fondamentali norme economiche e giuridiche, che poggiano sul principio — principio ormai accettato da chiunque si interessi di questo problema — della demanialità delle ricchezze del sottosuolo e del loro sfruttamento mediante l'intervento del capitale privato e di quello indiretto dello Stato. E noi, pur appartenendo ad un partito socialista, riconosciamo la necessità che questi principi siano rispettati.

Questo ho sentito il dovere di dire direttamente all'onorevole Assessore all'industria, allo scopo di fugare qualche sua prevenzione — e, se ce ne fossero, anche quelle di colleghi del Gruppo di maggioranza — circa il nostro atteggiamento su questo disegno di legge, conscio come sono che esso viene ad agire in un ambiente a regime capitalistico. Malgrado questa situazione, abbiamo cercato di dare il nostro contributo.

L'esigenza di una revisione della legge mineraria è stata da noi prospettata già da molti anni, qui e altrove. E di un'altra esigenza abbiamo parlato, circa la revisione del famoso regolamento di polizia mineraria, le cui norme rimontano a 60 anni or sono e che non si fanno più ai nostri tempi.

Se una prima critica c'è da fare ai progetti di legge oggi in esame, è che essi arrivano al Consiglio troppo tardi, poichè la Giunta — questo è il mio parere personale — si è mossa solo quando il Parlamento nazionale ha incominciato ad affrontare seriamente per conto suo il problema. Infatti, se non ci fosse stata questa iniziativa del Parlamento, io son certo che la Regione avrebbe continuato a dormire, anche se noi, in questo campo, abbiamo una competenza primaria.

La legge mineraria numero 1443, del luglio del 1927 — lo abbiamo detto altre volte, e questo, forse, potrà tornare ad onore di altri Gruppi a noi opposti — fu un atto molto importante della legislazione fascista, perchè, affermando il principio della demanialità, risolse una questione che si trascinava da molti anni, diversamente regolata com'era, nelle varie

regioni d'Italia. Essa rispose egregiamente alle esigenze nazionali per molti anni, ma, già durante il periodo dell'ultima guerra — quando, cioè, veniva dallo Stato richiesto uno sforzo maggiore per far fronte alle necessità belliche — si incominciò a riconoscerne la inadeguatezza. Gli sviluppi della scienza e della tecnica, con le ricerche nucleari di quest'ultimo decennio, hanno maggiormente contribuito a dimostrare l'insufficienza di quella legge e degli strumenti di controllo messi da essa a disposizione. Questi sviluppi scientifici e tecnici, infatti, hanno posto il problema della disciplina della ricerca geologica e geofisica e della creazione dell'istituto dell'autorizzazione alla grande indagine.

Sui limiti dell'area da indagare possono, logicamente, sorgere dei dissensi. Ma non devono — a mio giudizio — e non possono sorgere dissensi sulla necessità che detto limite debba essere affermato in legge e non, invece, in regolamento, come viene affermato all'articolo 3 del disegno. Questo, onorevoli colleghi, è un punto fondamentale di dissenso tra voi e noi. Su questa materia non c'è stata possibilità d'intesa, in sede di Commissione legislativa; e, mentre in noi c'era la preoccupazione di non fare il giuoco dei grandi ricercatori (che generalmente, poi, finiscono col non ricercare un bel nulla), in altri colleghi noi abbiamo notato come tale preoccupazione non esistesse. Quindi, quella di demandare al regolamento tale importante questione è stata una soluzione di comodo che non poteva convincerci, come realmente non ci ha convinti.

Onorevole Assessore, è veramente strano che, mentre il legislatore nazionale si è preoccupato di fissare in legge il limite dell'area per quanto attiene alla ricerca degli idrocarburi in terra ferma e nel mare, questa stessa preoccupazione non debba sussistere per una legge regionale, che si suppone debba essere più precisa, più analitica, più esplicativa di una legge nazionale. Il legislatore nazionale si preoccupa di scendere in particolari; la Regione, invece, lascia, demanda al regolamento una questione di così fondamentale importanza. Ciò non può essere, perchè il regolamento è semplicemente un atto

esplicativo della legge e non può, perciò, portare innovazioni. Nè questo limite — a mio parere — può essere fissato, di volta in volta, a discrezione dell'Assessore, perchè, se così facessimo, rischieremmo di assistere a delle curiose discriminazioni, dovute a particolari simpatie — che so io? — verso un determinato monopolista.

Per questi due fondamentali motivi, noi proponiamo che, all'articolo 3 del disegno di legge, venga inserito il concetto della limitazione dell'area, che non dovrebbe superare, a nostro modo di vedere, i 10.000 ettari. Possiamo discutere, intorno a questa cifra, ma non c'è dubbio che il limite, a somiglianza di quanto hanno fatto i legislatori nazionali, debba essere fissato in legge e non demandato al regolamento.

Noi condividiamo le preoccupazioni che hanno spinto in Commissione il collega Cardia ad insistere perchè fosse riservata esclusivamente all'Amministrazione regionale l'opera di ricerca degli idrocarburi e dei minerali radioattivi. Tuttavia, non possiamo condividere la sua posizione assolutista. A parte il fatto che nulla vieta alla Regione di intraprendere direttamente tali ricerche, attualmente essa è priva di tutti gli strumenti necessari per tale poderosa impresa. Non si tratta di ricercare qualche minerale di zinco o di piombo, ma si tratta di ben altra cosa, per cui l'Amministrazione regionale, oggi come oggi, si trova impreparata ad affrontare tale mastodontico problema. Le preoccupazioni dell'onorevole Cardia, a mio giudizio, vengono eliminate dalla legge regionale del 10 luglio 1952, numero 19, con la quale, in base all'articolo 14, l'Amministrazione regionale può procedere direttamente alla ricerca geologico-mineraria di minerali di particolare interesse regionale, e, direi, anche nazionale. E non potendo attualmente la Regione — ripeto — procedere direttamente, essa dovrebbe preoccuparsi di sollecitare l'intervento di quegli enti pubblici che operano nella Penisola, in Sicilia ed anche all'Estero. Sono notizie, ormai, di dominio pubblico.

Trattandosi di una attività generalmente rischiosa e che richiede grandi capitali, l'azione dell'Amministrazione regionale, nel settore delle

grandi ricerche minerarie, deve essere tesa a creare una coesistenza emulativa tra il capitale privato e il pubblico intervento. E' chiaro che, in quest'azione, tutte le nostre simpatie sono rivolte al capitale statale. Noi siamo socialisti, ma, poichè abbiamo l'ansia di mettere in evidenza tutte le probabili ricchezze minerarie ancora nascoste nel nostro sottosuolo, noi non abbiamo alcun interesse a chiudere la porta a chicchessia, ma abbiamo l'interesse di favorire, invece, tutti coloro che credono e pensano che la Sardegna non abbia ancora detto la sua ultima parola in tema di ricchezze minerarie.

Questo è il punto: coesistenza emulativa tra il pubblico intervento e il capitale privato. E non possiamo attendere, oltre un certo limite. Tutto questo — onorevole Assessore, lei lo sa benissimo — assume un particolare e, se vogliamo, doloroso significato, quando si constata che l'intervento pubblico, da tanti anni sollecitato, tarda a venire nella nostra Isola; eppure il ritrovamento del petrolio nell'Abruzzo ha comportato, per l'Azienda di Stato, una spesa molto modesta. Nulla ci vieta di pensare che altrettanto possa accadere in Sardegna. Non è vero che, per le ricerche petrolifere o nucleari, occorrono sempre dei grandi capitali: talvolta si può trovare un giacimento minerario senza eccessive spese. Ma in Sardegna — questa è la dolorosa realtà — nulla o quasi nulla si fa.

Su tutto il territorio nazionale, esclusa la Valle Padana, sino ad oggi sono state date 45 concessioni di sfruttamento e 332 permessi di ricerca di idrocarburi, per una superficie pari a 3.649.812 ettari. In tutta questa vasta opera di ricerca, l'Ente Nazionale Idrocarburi agisce con due coltivazioni e 25 permessi di ricerca, per una superficie di un milione circa di ettari. La Sardegna, invece, è totalmente assente in questo campo, eccezion fatta per il rilevamento gravimetrico della zona compresa tra Dolianova, San Sperate, Cagliari e Sinnai. Il grave fatto, che io qui pubblicamente denuncio, non ha bisogno di commenti: ancora una volta, noi, Sardegna, non solo rappresentiamo il fanalino di coda, ma siamo completamente assenti in questa attività, di grande importanza agli effetti regionali e nazionali.

E' di pochi mesi la polemica sviluppatasi sui nostri giornali commerciali in seguito all'invito rivolto da Maometto V al Presidente dell'Ente Nazionale Idrocarburi, affinché dei tecnici italiani si recassero nel Marocco per studiare le possibilità di quel sottosuolo. E' di qualche giorno la notizia della costituzione della Società mista italo-iraniana per la ricerca e la coltivazione del petrolio nell'Iran. Non si conoscono ancora tutte le clausole di carattere economico che regolano questa società mista, ma, ciò che di preciso si sa attualmente è che i lavori di ricerca saranno eseguiti dall'A.G.I.P. a sue totali spese: spese che eventualmente potranno essere divise in parti uguali se i lavori di ricerca avranno successo.

Ora, arriviamo a questo assurdo: il pubblico danaro italiano, anzichè essere investito nel territorio metropolitano, viene investito in Paesi stranieri. L'A.G.I.P. è una società a capitale pubblico, non a capitale privato: pertanto, farebbe bene a fare i rilevamenti in Italia, anzichè andare in Marocco o nell'Iran. E' vero che questo invito costituisce un merito, per l'Ente Nazionale Idrocarburi, che con la sua attività, per i risultati economici conseguiti, per la solidità della sua struttura e per la perizia dei quadri tecnici, ha saputo crearsi un prestigio; però deve anche costituire un allarme, in quanto, col pubblico denaro, si preferisce esplorare il sottosuolo straniero anzichè quello italiano. Questo fatto, quindi, non deve da noi essere sottovalutato, ma deve costringerci a rompere gli indugi.

Recentemente l'Ente Nazionale Idrocarburi ha emesso obbligazioni per 60 miliardi; si calcola che di essi circa 10 possono essere disponibili per le ricerche petrolifere. Attraverso la stampa commerciale, si è a conoscenza che taluni gruppi indipendenti americani sarebbero disposti a partecipare, con quote di minoranza, in società miste del gruppo Ente Nazionale Idrocarburi, per la ricerca petrolifera in Italia. Se la notizia è vera, la Sardegna — ripeto — non deve essere assente in queste operazioni di ricerca. L'Assessorato si muova in questo senso e faccia venire chi deve venire, se lo Stato tarda a muoversi: questa è la nostra

posizione. Ma, sia nell'una che nell'altra forma di intervento, è necessario che l'Amministrazione regionale sia vigilante e sappia ottenere, come contropartita, una effettiva ampiezza di interventi che si risolvano in un benessere delle popolazioni interessate. Che non si verifichi, cioè, quello che è avvenuto nella valle del Pescara, ove il petrolio di Vallecupa, scoperto da due società, attende di essere coltivato, malgrado le notevoli carenze che il nostro Paese presenta in questo particolare settore. Sotto tale aspetto, è necessario, quindi, che l'Amministrazione regionale acquisisca tempestivamente i risultati dei rilevamenti geologici e geofisici, sia per i minerali per i quali l'indagine è stata concessa, sia per quelli che l'indagine può aver messo in evidenza.

E' questo, onorevoli colleghi, uno dei lati deboli della legge e l'unica difesa sta nel far funzionare la vigilanza del Distretto minerario. Noi, quando affermiamo che i risultati acquisiti dall'indagatore devono essere comunicati alla Amministrazione regionale, affermiamo una cosa teorica, ma, in pratica, se l'Ufficio distrettuale delle miniere non intervenisse continuamente, noi potremmo essere messi nelle condizioni di non conoscere quello che i rilevatori hanno trovato.

Per quanto riguarda l'istituzione di un pubblico registro, dal quale risulti l'elenco delle autorizzazioni di indagini, dei permessi e delle concessioni minerarie, noi non possiamo che essere completamente d'accordo, perchè troppe volte abbiamo denunciato la situazione poco chiara attualmente esistente e la sfiducia che i ricercatori minerari hanno verso taluni funzionari preposti agli Uffici competenti. Troppi permessi minerari vengono tuttora detenuti e da piccoli ricercatori e da grandi monopolisti, senza che venga eseguito alcun lavoro di ricerca; colpevoli gli uni, colpevoli gli altri. Noi abbiamo interesse a che questi permessi, da chiunque siano detenuti, vengano messi in attività. Per essi, l'Amministrazione regionale deve essere inflessibile, facendo subentrare coloro che, effettivamente, sono disposti a lavorare.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono questi i rilievi e le premesse che noi formula-

mo al disegno di legge; disegno di legge — ripeto — che, pur avendo fatalmente qualche aspetto negativo, ha tali e tanti aspetti positivi che, se venisse approvato dal Consiglio — come io sono convinto —, potrebbe costituire un sicuro strumento di sviluppo della nostra industria estrattiva. Ed è per questo fondamentale motivo che il Gruppo socialista dà la sua approvazione al disegno di legge in discussione. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, avremmo preferito che questo disegno di legge, come del resto altri ugualmente importanti, fosse stato portato in Consiglio in un periodo più propizio agli approfondimenti spassionati e alle analisi obiettive. Questo non è potuto avvenire e, di conseguenza, noi non possiamo non rivelare ai colleghi le nostre profonde perplessità di fronte al modo come, sia la Giunta che l'onorevole Serra, hanno affrontato questa complessa materia.

Mi sembra che ci sia stata molta approssimazione, nella elaborazione dei due testi e che, per esempio, non si sia neppure tenuto sufficientemente conto di come procede il lavoro del Parlamento intorno a proposte e disegni di legge nazionali che investono la materia della ricerca in campi particolarmente importanti, quali quello della ricerca di materiali radioattivi. In definitiva, quali sostanziali modifiche il progetto di legge unificato presenta rispetto al regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443 e modificazioni successive? Essenzialmente, si tratta di tre innovazioni. Con la prima, si procede ad istituire l'autorizzazione di indagine, non prevista dalla legislazione mineraria precedente. Con la seconda, si prescrive — poi vedremo in quali limiti — che la Regione debba acquisire i risultati dei rilevamenti geofisici e geologici. E qui si tratta di un ulteriore sviluppo del principio della demanialità del sottosuolo, che era già affermato nella legislazione mineraria precedente, tuttora vigente, e di uno sviluppo su una linea che, a nostro avviso, è giusta. Co-

me è noto, finora la legge mineraria non poneva ai ricercatori alcun obbligo in materia, poichè solo ai concessionari era ed è fatto obbligo di fornire dati e piani di coltivazione. Con questa innovazione, come ho detto, si prevede che la Regione debba acquisire i risultati anche del rilevamento geofisico e geologico, cioè i risultati di questa preliminare fase di ricerca, che viene fatta oggi con i moderni mezzi di rilevamento, su larga scala. La terza innovazione consiste nella creazione del registro minerario.

Esaminiamo, brevemente, ciascuna di queste tre innovazioni. Il nuovo istituto dell'indagine può essere accettato, poichè la creazione di esso è richiesta dagli sviluppi della tecnica esplorativa e dalle attrezzature moderne di rilevamento, che consentono la individuazione di determinati materiali o minerali o, almeno, fissano la probabilità, in una certa scala di approssimazione, della presenza di certe riserve minerali, talvolta senza neppure necessità di un contatto diretto fisico col sottosuolo. Possiamo, quindi, accogliere i motivi di carattere tecnico che giustificano la istituzione di questa fase nuova, preliminare alla ricerca e alla coltivazione dei minerali. In questo campo, il disegno di legge tende a favorire, senza alcun dubbio, questa azione di rilevamento e di accertamento, accordando un titolo giuridico che la legislazione precedente non contemplava, titolo giuridico che, evidentemente, consente di regolare i rapporti tra il rilevatore e il proprietario del suolo (tali rapporti talvolta sono origine di controversie, per quanto sia vero che l'azione di rilevamento geofisico o il lavoro di prospezione di grande campo, in generale, si svolgono senza intaccare interessi precostituiti e costituiti dei proprietari del suolo). Anche noi riconosciamo che l'accordare un titolo giuridico al rilevatore, senza dubbio ne favorisce l'opera.

C'è un secondo aspetto della questione: si vuole alleggerire il ricercatore degli oneri che questa fase preliminare, la più rischiosa, comporta. I permessi di ricerca — se non vado errato — costano oggi 80 lire ad ettaro; e quindi, quando si tratti di effettuare esplorazioni di grande campo a largo raggio, effettivamente,

doendosi investire aree di migliaia di ettari, la spesa diventa notevole. Da ciò, evidentemente, la necessità di alleggerire l'onere per la concessione del permesso di esplorazione. I motivi, quindi, che suggeriscono l'introduzione di questo nuovo istituto sembrano fondati, sia dal punto di vista tecnico che da quello giuridico ed anche dal punto di vista economico. E, sotto questo profilo, l'istituto sembra avere la finalità di sviluppare questa azione di rilevamento e di esplorazione a largo raggio.

Ora, se noi pensassimo ai minerali tradizionali, alle mineralizzazioni che, in Sardegna, hanno caratterizzato nel passato l'attività estrattiva, alle mineralizzazioni di piombo e zinco o di carbone, la creazione di questo nuovo istituto, a mio avviso, non si presenterebbe con un carattere di grande necessità. E' questo un punto che deve essere ben chiaro. L'esigenza di questo nuovo istituto sorge non soltanto in relazione ai nuovi mezzi tecnici di esplorazione, ma anche in relazione all'apertura, nel nostro Paese, di nuovi campi e di nuove riserve di nuovi minerali e di nuove sostanze di fondamentale interesse per l'economia nazionale. Mi riferisco agli idrocarburi, alle forze endogene ed ai minerali radioattivi.

E' nel campo degli idrocarburi, delle forze endogene e dei minerali radioattivi, infatti, che particolarmente si appunta l'interesse dell'attuale ricerca, perchè — ripeto — sono campi diventati di fondamentale importanza, non soltanto per l'uno o per l'altro settore dell'industria, ma per tutta l'economia nazionale. Sono le fonti energetiche primarie, quelle che, sole, possono oggi consentire un ritmo di espansione industriale e della produzione, quale è necessario per rispondere alle esigenze ed ai bisogni odierni dei popoli e dei Paesi.

In tutto il mondo, affannosa si è fatta la ricerca di queste riserve energetiche. L'Italia è entrata ultima in lizza, per quanto riguarda la ricerca degli idrocarburi. Questa ricerca, ancora oggi, nonostante gli indizi estremamente favorevoli rivelatisi in più parti del suolo italiano, è lenta, caratterizzata da remore di ogni genere, da incertezze intollerabili in questo campo, sicchè non è dato, a tutt'oggi, di conoscere

la consistenza delle riserve accertate, le possibilità di estrazione di questi idrocarburi e la loro possibilità di graduale utilizzazione. E ultimo il Paese entra — e oserei dire che non è ancora entrato — nel campo della ricerca dei minerali radioattivi. Gli ostacoli, in questo campo, sono di diverso genere. Non vi è soltanto l'atteggiamento psicologico di diffuso scetticismo (che non è una creazione originaria della mentalità piccolo borghese, ma è una induzione dall'alto di una certa mentalità, promossa dalle grandi forze reazionarie e conservatrici del Paese, dai grandi monopoli, i quali tendono a determinare tutto quello che si faccia in questo campo e a scoraggiare qualunque attività che non sia da loro diretta), ma vi è anche il fatto che la ricerca dei minerali radioattivi è strettamente collegata, in Italia come in tutti i Paesi, al progresso delle ricerche fisiche nucleari, cioè a quella fase di utilizzazione e di conseguente trasformazione in energia di queste sostanze radioattive.

E' abbastanza noto, a questo Consiglio, che ancora in Italia non è stato deciso chi ed entro quanto tempo debba costruire i primi reattori nucleari. E proprio stamattina, mentre parliamo, si apre a Bologna il congresso nazionale dei fisici nucleari: è un Congresso molto importante, perchè tutti i fisici italiani si sono raccolti in un sindacato di categoria e si sono raccolti intorno ad un programma di lotta contro la linea prevalente nei circoli facenti capo al Governo nazionale. Questa linea ha due aspetti: il primo, è quello di consentire ai grandi gruppi industriali e finanziari italiani (la Edison, la Montecatini, e così via) piena libertà per quanto riguarda la loro azione in questo campo, mentre lo Stato rimane inattivo; l'altro aspetto, molto importante, è che la linea del Governo non contempla la necessità dell'Italia di rendersi autonoma nel campo della costruzione dei reattori nucleari, ma ritiene che essa debba essere, fin dall'inizio, subordinata all'industria degli Stati Uniti e che, quindi, debba comperare i reattori nucleari dagli Stati Uniti. E ciò in un momento in cui i progressi della scienza sono tanto rapidi che, se non vi sono un quadro scientifico-tecnico e un apparato industriale che

si muovono con autonomia nel campo dei rapporti generali dei collegamenti scientifici internazionali, si rischia di avere, uno o due anni dopo l'installazione, degli strumenti e delle macchine non più rispondenti alle necessità. Nella linea governativa, inoltre, c'è una posizione che è quasi unica nei Paesi dell'Europa occidentale. Si pensi che lo Stato italiano non stanziava nulla in questo campo, mentre Paesi molto più poveri del nostro, come la Turchia o la Jugoslavia, hanno quasi totalmente nazionalizzato questo campo, con una disciplina precisa.

Io ricordo che in sede di Commissione ci fu una lunga discussione, durante la quale confutammo e persino respingemmo il testo della Giunta, che, se non altro, era ispirato al principio di fare dell'Ente pubblico il protagonista e la figura principale in settori così importanti, consentendo sì l'attività dei privati, ma coordinandola e inquadrandola in una disciplina generale mirante agli interessi fondamentali di sviluppo del Paese. In quella discussione, però, prevalsero le tesi terribilmente arretrate di Castaldi e di altri; noi respingemmo il testo della Giunta e proponemmo un testo che il Consiglio dovrebbe assolutamente...

SPANO (D.C.), *relatore*. Io ho presentato un emendamento in proposito.

CARDIA (P.C.I.). Anch'io ho presentato un emendamento, introducendo qualche nuovo elemento nel testo della Giunta. E questo è solo uno degli aspetti per cui dico che bisogna meditare a fondo, diversamente facciamo una legge che, oltretutto, ci esporrebbe anche al ridicolo.

Ora, dicevo, sono questi i campi di grande importanza, e sono i campi per cui, essenzialmente, questo istituto dell'autorizzazione all'indagine acquista una sua caratterizzazione ed un suo valore. Oggi c'è la necessità, per quanto riguarda gli idrocarburi e i minerali radioattivi, di esplorazioni sistematiche in intere regioni ed in interi Paesi. Si tratta di accertare sistematicamente — e nel giro di poco tempo — in Sardegna, per esempio, l'esistenza di certe mineralizzazioni e di certe riserve di idrocar-

huri e di forze endogene, e di trarne fuori dati scientificamente e praticamente certi, in modo che si possa dire che gli idrocarburi, di cui tanto si parla con aria più o meno scettica ed empiricamente, in Sardegna ci sono o non ci sono. Ma che questo risulti da ricerche fatte con i mezzi moderni di rilevamento, usati con tutta la serietà e la sistematicità necessarie. Diversamente, ci si rende ridicoli, così come qualche tempo fa certi eminenti scienziati, che ricavavano la presenza o meno di idrocarburi in Sardegna in base a studi del tutto astratti e teorici, in base a schemi e ad induzioni molto elementari, più volte confutati, contraddetti dalla realtà pratica, dall'esperienza, dalla ricerca sperimentale.

La stessa ricerca sistematica è necessario che noi facciamo per le forze endogene — e qualcosa si sta facendo in questo campo — e i materiali radioattivi. Mentre per gli idrocarburi la Sardegna non era dapprima indiziata come area, per i minerali radioattivi lo fu dal primo momento in cui se ne cominciò a parlare in Italia. E, con la Sardegna, si parlò di alcune zone delle Alpi Marittime, della zona di Cuneo e della fascia tirrenica dell'Italia centrale. E', quindi, più che mai indispensabile accertare se queste induzioni abbiano un fondamento o siano delle pure ipotesi.

Però, da questa necessità di un carattere sistematico generale della indagine e del rilevamento, sorge il pericolo del monopolio privato. Perché, posto che con mezzi odierni della tecnica si possono fare rilevazioni sistematiche su intere regioni, sorge il problema se sia opportuno ed utile concedere il permesso di indagine ai grandi monopolisti privati, che hanno la capacità tecnica di condurre ricerche di questo genere e che però le conducono nel quadro dei loro interessi privati; o se, invece, sia necessario che la Regione o lo Stato precedano l'intervento del monopolio privato, riservando a sè, per quanto riguarda i campi fondamentali degli idrocarburi, delle forze endogene e dei minerali radioattivi, la facoltà di condurre in proprio i rilevamenti e le ricerche geofisiche e geologiche.

Questo è il problema che noi abbiamo pre-

sentato ai Commissari della quinta Commissione; e ci è sembrato che l'operato della Giunta confortasse questo nostro punto di vista. Mentre, infatti, in Commissione, ci scontravamo con dei colleghi radicati su posizioni astrattamente privatistiche, i quali gabellavano quella che in realtà era la difesa del grande monopolio privato con una presunta difesa del piccolo ricercatore, la Giunta, con la sua attività pratica, ha confermato che il nostro parere era fondato. E' avvenuto, cioè, che mentre ancora si discuteva questa legge e in Commissione si scontravano i principii privatistici, che praticamente difendevano i monopoli privati, con i principii di interesse nazionale che noi venivamo agitando, il Presidente della Giunta, con proprio decreto riservava alla Giunta stessa l'indagine e la ricerca di idrocarburi e di minerali radioattivi in tutta la Sardegna. Con una serie di decreti a catena, poi, la Giunta riservava a sè l'esplorazione e la ricerca degli idrocarburi e delle forze endogene e dei minerali radioattivi in tutta l'Isola.

Orbene, se la Giunta ha ritenuto fosse suo dovere, in questa situazione di carenza legislativa, mettere, come si suol dire, le mani avanti e riservare a sè questi campi di esplorazione e di ricerca, io penso che sia naturale, da parte nostra, trasformare questa facoltà discrezionale di cui si è avvalsa la Giunta — in virtù di fondate ragioni di carattere economico, giuridico e politico generale — in norma legislativa. Perché lasciare al potere esecutivo, in una materia così importante, la facoltà di fare o non fare? In questo caso, la Giunta ha fatto bene, a mio avviso, per quanto io non sia stato mai tenero nei suoi confronti. La Giunta ha riservato a sè queste aree e ha — credo — preso contatto con società statali che hanno i mezzi adatti per condurre queste ricerche; e credo che, inoltre — almeno queste erano le notizie che ci furono fornite — abbia fatto un piano sistematico di esplorazioni e di ricerche, che io spero, qualunque possa essere la Giunta di domani, nel giro di qualche anno ci possa dare dei risultati positivi.

Qualche collega ha affermato che noi, trasformando in obbligo giuridico la facoltà della



Regione di condurre le indagini, andremmo al di là di quelli che sono i principi finora sanciti dalla legislazione mineraria. Non v'è dubbio, su questo. Andiamo al di là di quei principi, in un momento in cui tutta la legislazione mineraria nazionale è sottoposta ad un processo di revisione dalla pressione delle innovazioni tecniche, dei nuovi principi giuridici, delle innovazioni economiche che si sono introdotte; in un momento in cui, in tutti i Paesi del mondo, vi è una lotta aperta tra i prevalenti interessi delle collettività nazionali e gli interessi, non dei piccoli ricercatori, ma dei grandi gruppi monopolistici, dei grandi *trusts* nazionali ed internazionali. Ora, conviene, a noi Sardi, con una legge di questo tipo, intervenire nel dibattito con una posizione vietamente privatistica? Ecco i motivi per cui, mentre pensiamo che abbia fatto bene la Giunta a fare quel che ha fatto, riservando a sè la facoltà di indagine, noi pensiamo anche che si debba fare un passo in avanti, sancendo questa norma in legge.

Noi siamo d'accordo con la tesi esposta da Colia, cioè la tesi della concorrenza tra industrie private (anche monopolistiche) e l'Ente pubblico, ma solo quando questa concorrenza si svolga in campi meno decisivi per il progresso del Paese, cioè laddove si tratti dello sfruttamento di riserve di piombo, di zinco e di altri minerali di cui la Sardegna è ricca. In questo solo campo — ripeto —, non in questi campi ben più importanti e decisivi.

E' per questo motivo che, se non verrà accettato questo principio (che noi presenteremo in emendamento), il principio, cioè, di riservare in legge questi due settori fondamentali all'azione diretta della Regione, io non voterò a favore del disegno di legge; e così i compagni del mio Gruppo. E' stato detto, da qualcuno, che così facendo noi imporremo una coltre soffocante di burocrazia in questi campi, dove, invece, è necessario ci sia un'attività intensa. L'azione pratica della Giunta sembra contraddire questo principio sostenuto da Castaldi e da altri filomonopolisti ad oltranza, perchè la Giunta, evidentemente, ha ritenuto di avere le forze, la capacità e i mezzi per condurre in questo campo un'azione non burocratica, ed io non credo

che la Giunta abbia posto la riserva per poi non servirsene. Se così avesse fatto, avrebbe fatto molto male; ma non lo credo.

Ma c'è anche un'altra cosa da dire: oggi, la presenza del monopolio, in questi campi decisivi per la vita nazionale, non va vista soltanto dall'angolo visuale delle forze tecniche a sua disposizione; io so bene che la Montecatini e la Edison o qualunque altra società nazionale ed internazionale hanno i mezzi tecnici a disposizione per condurre questo tipo di ricerche e di esplorazioni. Ma i mezzi tecnici sono una cosa, e la volontà di condurre quelle determinate ricerche e di portarle a quei determinati fini, a quelle determinate conclusioni, è un'altra. Molto spesso, per ragioni che non appaiono sempre chiare a prima vista, per legami di monopolio e per legami finanziari vasti e complessi e intricati, le ricerche e le concessioni in mano dei monopoli si traducono in un freno all'attività pratica, creando della confusione in un campo in cui, invece, è necessario avere le idee chiare ed andare avanti molto speditamente.

La creazione di questo nuovo istituto aumenta il pericolo del monopolio, perchè, badate, l'autorizzazione d'indagine comporta talune conseguenze: all'indagine si lega la ricerca e alla ricerca si lega la concessione. Le tre fasi dell'intervento sono strettamente unite: chi indaga si precostituisce il titolo per la ricerca e chi ricerca si precostituisce il titolo per la coltivazione. Ecco perchè bisogna evitare che l'autorizzazione di indagine si trasformi in una porta aperta alle forze di monopolio in questi campi. Nè vale dire, come è stato detto, che la Giunta ha sempre la facoltà di intervenire, perchè la Giunta non è vincolata da alcuna legge, essa deve seguire i propri criteri. Noi non possiamo rimetterci alla discrezionalità di una Giunta, in questo campo: ci deve essere una precisa norma di legge, dettata dal Consiglio.

E' per lo stesso motivo, per evitare la instaurazione di monopoli, che, oltre la riserva nei campi degli idrocarburi e dei minerali radioattivi, noi abbiamo proposto, con un emendamento, che, nei campi delle altre mineralizzazioni e riserve di minerali, ci sia anche un limite all'area accordata per l'indagine; noi abbiamo

cioè proposto che non si possano superare i 10.000 ettari per ditta e che non possano essere concesse, nello stesso periodo, più di tre autorizzazioni di indagine. L'area, eventualmente, potrebbe essere allargata: noi abbiamo parlato di 10.000 ettari, perchè questi corrispondono all'area che ha avuto la Montevecchio, unica azienda privata ad aver ottenuto, nelle sue vecchie concessioni, l'autorizzazione d'indagine per i minerali radioattivi. Ma anche questo emendamento è stato respinto dalla maggioranza della Commissione. Il collega Colia l'ha riproposto, stamattina; e lo riproponiamo anche noi.

Ancora una osservazione, per quanto riguarda l'acquisizione dei risultati dell'indagine. Ho già accennato, a questo proposito, come la maggioranza della Commissione abbia respinto il testo della Giunta e che a questo testo, almeno come punto d'incontro, bisogna ritornare. In questi giorni ho esaminato il disegno di legge presentato in Parlamento per la disciplina della ricerca dei minerali radioattivi. In esso è detto, esplicitamente, che ogni quantitativo di materiale trovato, rispondente a quel determinato tenore di radioattività, deve essere immediatamente denunciato. E' detto, anche, che devono essere denunciati tutti i risultati dell'indagine, che debbono essere forniti tutti i piani della ricerca e delle eventuali coltivazioni; è detto, cioè, con chiarezza, che lo Stato (e la Regione, evidentemente) deve essere in grado di seguire continuamente l'attività del ricercatore e di fare un'azione di stimolo, perchè si tratta non soltanto di guardare con occhio statico, ma di intervenire per stimolare e accelerare l'attività in un campo in cui non si può sostare, se non si vuole restare indietro nello sviluppo economico; e noi, in Italia, siamo indietro rispetto a quasi tutti gli altri Paesi del mondo. Ecco perchè gli emendamenti sono necessari; ed ecco perchè il nostro voto è strettamente condizionato all'accoglimento di questi emendamenti, che possono fare, di questo disegno di legge, un provvedimento democratico.

Per quanto riguarda il registro minerario non vi sono motivi di dissenso. Pensiamo che sia una cosa giusta e siamo d'accordo.

In conclusione, noi riteniamo che il principio da cui partono i proponenti, il collega Serra e la Giunta, sia giusto e che, al fondo, ci sia un'esigenza alla quale bisogna dare soddisfazione. Ma, il modo con cui si è voluto dare soddisfazione a questa esigenza, non solo non ci convince, ma ci trova assolutamente contrari.

Ho illustrato quali sono i motivi del nostro contrasto; noi riteniamo che la Regione debba porsi coraggiosamente al centro dell'attività nel campo delle indagini e ricerche degli idrocarburi, delle forze endogene e dei minerali radioattivi, con una visione moderna delle cose. Io non sono in grado di dire se la Sardegna sia ricca o no di quelle sostanze così importanti, ma è certo che, sino agli accertamenti definitivi, queste ricerche devono essere condotte con lo slancio necessario...

CASTALDI (D.C.). Con i denari di chi?

CARDIA (P.C.I.). Ma la smetta, onorevole Castaldi, di fare questioni di denari!

E' alla Regione, quindi, che noi vogliamo attribuire, in questo campo, un potere di direzione e di guida, e desidereremmo che questo disegno di legge fosse coerente a questi essenziali principi. Solo in tal caso, ripeto, questo progetto potrebbe contare sul nostro voto positivo. (*Consensi*)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spano, relatore.

SPANO (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo dibattito o, meglio, conversazione su questo importantissimo disegno di legge — davanti a dei banchi quasi vuoti e a qualche volenteroso collega che ha sentito il dovere di partecipare — mi pare che gli interventi siano stati sostanzialmente positivi, tranne le riserve avanzate dal collega Cardia e l'unica riserva avanzata dal collega Colia.

Gli interventi sono stati sostanzialmente positivi, ripeto, in quanto tutti hanno riconosciuto

la bontà del provvedimento che si vuole sottoporre all'approvazione del Consiglio, la rettitudine delle intenzioni dei due proponenti, tanto della Giunta come dell'onorevole Serra, il quale ha ripreso, del resto, studi già da lui iniziati quando reggeva l'Assessorato all'industria. In sostanza, è stato affermato che il progetto di legge, sia per quanto attiene alla istituzione dell'autorizzazione d'indagine, sia per quanto attiene alla disciplina delle ricerche minerarie, sia per quanto attiene alla istituzione del pubblico registro delle autorizzazioni d'indagine e dei permessi delle ricerche, è certamente positivo, e va approvato.

Le riserve sono venute sui metodi con i quali si intende regolamentare questa disciplina, sui metodi sostanzialmente accolti dalla maggioranza della Commissione. Desidero precisare, a questo proposito, che la maggioranza, in Commissione, si formava, volta per volta, con l'apporto di vari partiti; tanto che, ad un certo punto, la maggioranza si è formata con la sola esclusione dei Commissari comunisti, con l'accordo, quindi, dei Commissari socialisti, una volta tanto in contrasto con quelli comunisti, come giustamente ha messo in rilievo l'onorevole Colia (ciò è avvenuto per quanto riguarda la proposta di riservare esclusivamente alla Regione la ricerca di determinati minerali).

Il collega Cardia ha fatto alcune richieste: la prima è che la ricerca, così importante, di questi minerali — idrocarburi, minerali radioattivi, forze endogene in genere — venga riservata alla Regione, escludendo l'iniziativa privata che, secondo lui, non darebbe sufficienti garanzie: solo la Regione potrebbe arrivare ad uno sfruttamento il più possibile razionale di questo, che è il patrimonio forse più importante di cui essa dispone e su cui deve fare assegnamento nel modo più pieno e completo.

La maggioranza che si è formata in Commissione non è affatto partita, come ha detto il collega Cardia, da posizioni astrattamente privatistiche: è partita da quelle stesse posizioni sulle quali attualmente si trova la Giunta e che il collega Cardia ha approvato e anzi lodato: posizioni, cioè, che consentono oggi alla Giunta di riservare all'Amministrazione regionale, per

un certo periodo di tempo, una certa parte del territorio dell'Isola per effettuare determinate ricerche. Abbiamo assunto, in altri termini, la stessa posizione odierna, senza però escludere l'iniziativa privata che, in questo campo, può e deve dare un apporto notevolissimo. Abbiamo previsto, quindi, nella legge, che all'Amministrazione regionale sia consentito, tutte le volte che lo ritenga opportuno, di intervenire direttamente, senza però averne l'obbligo.

I motivi della nostra decisione mi pare siano fondati. Noi riteniamo che l'Amministrazione regionale non abbia la possibilità di effettuare in proprio le ricerche necessarie in tutti i campi e in tutti i settori e per tutti i minerali, poiché si tratta, anzitutto, di ricerche costosissime, che soltanto enti finanziariamente solidi possono effettuare; ricerche costosissime e rischiosissime, per le quali, molte volte, è necessario prevenire, a vuoto, una spesa di centinaia di milioni, senza avere un minimo di garanzia di riuscita.

Ricordo che il collega Cardia ebbe a dire in Commissione — ma non in Consiglio, mi pare — che, in fondo, l'allarme da noi sollevato sull'eccessivo costo di queste ricerche, non era affatto giustificato. Onorevole Cardia, è sufficiente avere delle nozioni anche superficiali, come quelle che può avere il sottoscritto, per rendersi conto che dette ricerche — che debbono essere effettuate con dei mezzi certamente costosi, macchine, impianti e personale, eccetera — non si possono fare, evidentemente, con una spesa modesta.

Mi risulta, per esempio, che un primo programma di ricerche dei minerali radioattivi sia stato concordato dalla Regione con altri organismi di carattere statale; e su questo potrà dare dei chiarimenti lo stesso Assessore. Questo primo programma comporterebbe una spesa di circa 300 milioni e mi risulta, ancora, che già siano stati spesi circa 150 milioni senza che si siano raggiunti dei risultati apprezzabili. Non è che 150 milioni ci possano spaventare, non è una cifra eccessiva, ma sono appena serviti per iniziare una ricerca modestissima, effettuata con estrema cautela e che ancora non ha dato alcun risultato positivo. Praticamente,

benchè possa anche considerarsi una spesa sacrosanta, questi milioni sono stati buttati al vento.

CARDIA (P.C.I.). Dite chiaro, allora, che in questo campo voi condannate l'azione della Giunta.

SPANO (D.C.), *relatore*. No, non condanniamo affatto l'iniziativa della Giunta. La Giunta ha fatto bene a fare quello che ha fatto; solo che le cose stanno un po' diversamente da come le ha presentate l'onorevole Cardia, perchè la Giunta, intanto, non si è riservata in perpetuo il diritto di ricerca in questi territori: il decreto della Giunta limita il diritto di ricerca ad un periodo molto ristretto, per cui la Giunta stessa, ad un certo punto, potrà ritirarsi, lasciando che l'iniziativa privata faccia ciò che l'Amministrazione regionale non sia stata in grado di fare. (*Interruzione dell'onorevole Cardia*). Sì, può succedere anche questo; in questa nostra Italia succedono anche di queste cose: che l'iniziativa pubblica, bene spesso, rimanga molto più indietro dell'iniziativa privata, la quale, essendo stimolata da un interesse più diretto, riesce a raggiungere risultati più positivi. Ci sono ricerche che vanno effettuate con elicotteri, per esempio, e con impianti talmente costosi che l'Amministrazione regionale non può certamente sopportarne interamente le spese.

Per le ricerche degli idrocarburi è stato studiato un piano preventivo, di larga massima, che dovrebbe svilupparsi, credo, in cinque anni; per questo piano, si parla di una spesa di due miliardi e 500 milioni di lire. Ora, può mai l'Amministrazione regionale accollarsi, nella scarsità di disponibilità finanziaria in cui si trova, una spesa così ingente, quando non si ha un minimo di garanzia che queste ricerche possano dare un risultato positivo? Mentre un privato può mettere nel gran calderone delle ricerche da lui condotte nelle varie parti del mondo le eventuali spese improduttive che dovesse affrontare in Sardegna, l'Amministrazione regionale non può affrontare delle ricerche senza avere un minimo di garanzia, soprattutto quando queste ricerche impongono delle spese così

notevoli. Quindi, a me non sembra che la tesi del collega Cardia si possa accettare così tranquillamente.

Per le ricerche minerarie occorre scavare delle gallerie. Ora, per ogni metro di galleria, occorre una spesa di 25-30.000 lire; e per fare delle ricerche per quanti metri bisognerà scavare? Il collega Colia ci potrebbe dare ampi ragguagli in proposito. Io porterò l'esempio della famosa galleria geologica fatta scavare dalla Montevecchio nelle sue miniere. Per ben due anni si è lavorato a quest'opera, effettuando una ricerca mineraria che, secondo i geologi della miniera, avrebbe dovuto dare dei buoni risultati. Si è scesi fino ad 800 metri sotto i livelli del suolo, con una spesa di parecchie centinaia di milioni e, alla fine, il lavoro è rimasto improduttivo.

Un privato, ripeto, queste ricerche le può affrontare, perchè un risultato negativo in una determinata zona può essere compensato da risultati positivi in altre, ma l'Amministrazione regionale, se non ha un minimo di garanzia, non può. Quindi, la Giunta potrà intervenire in certi campi, in certi settori e per certi minerali soltanto quando lo riterrà opportuno. Ecco perchè la Commissione ha accolto questo concetto. Noi, stabilendo per legge che la Giunta regionale debba sempre intervenire escludendo la iniziativa privata, avremmo fatto non il bene, ma il danno della Sardegna, perchè avremmo tolto alla Sardegna un fattore che potrebbe essere decisivo: il fattore dell'iniziativa privata. Così, mentre col testo da noi elaborato i fattori decisivi del progresso isolano sono due (l'Amministrazione regionale e l'iniziativa privata), con l'emendamento Cardia quest'ultima viene esclusa completamente, riservando la ricerca all'Amministrazione regionale, che potrebbe intervenire soltanto con modestissime possibilità.

Per quanto attiene all'altra osservazione fatta dai colleghi Cardia e Colia, debbo dire che io personalmente non sarei alieno dall'accettare che anche in legge venisse fissato, per i permessi di indagine, un limite territoriale; però, come bene ha fatto rilevare la maggioranza in Commissione, mi sembra che fissare in legge

questo limite territoriale possa essere rischioso, perchè, sì, certe ricerche possono effettuarsi entro un determinato limite territoriale — il collega Cardia ha parlato di 10.000 ettari —; altre, invece, possono essere condotte in un territorio più ristretto e altre ancora in un territorio più vasto. Perciò — e ritengo di interpretare anche quello che è il pensiero della maggioranza della Commissione — le preoccupazioni del collega Cardia in ordine alla necessità di limitare il numero delle autorizzazioni e di determinarne il limite territoriale, mi pare non abbiano più ragione di essere, perchè il testo proposto dalla Commissione prevede un regolamento che, con maggior osservanza di quelli che sono i limiti tecnici della questione, può meglio regolamentare la questione stessa.

Per quanto riguarda, poi, l'altra osservazione circa l'obbligo della denuncia preventiva dei programmi di lavoro, sia per quanto riguarda le ricerche e le concessioni, sia per i permessi di ricerca e le autorizzazioni di indagine e l'obbligo della denuncia, in tutti i casi, dei risultati ottenuti con le ricerche, personalmente sono perfettamente d'accordo con il collega Cardia ed anche con la Giunta, del resto, tanto è vero che, assieme ai colleghi Serra e Masia, ho presentato un emendamento per ripristinare il testo della Giunta stessa. In Commissione c'è stata un po' di confusione in proposito — bisogna convenirne — perchè, ad un certo punto, ci siamo trovati di fronte a un testo che, probabilmente, non interpretava il pensiero di alcuno. Per quanto mi riguarda, io sono d'accordo su questa proposta, perchè ritengo che noi toglieremmo molto all'importanza di questa legge, se non imponessimo l'obbligo della denuncia dei risultati raggiunti e dei programmi che si intendono effettuare. E' necessario che la Regione possa arrivare ad una conoscenza il più possibile completa di quelle che sono le possibilità offerte dal sottosuolo sardo. Questa conoscenza può aversi soltanto se i singoli ricercatori minerari denunciano regolarmente tutti i risultati che acquisiscono nella ricerca. Questa denuncia, che per quanto attiene alle concessioni dovrebbe essere obbligatoria, purtroppo non sempre vien fatta, forse perchè, molte volte, gli organi di

controllo non agiscono con la cura sufficiente.

Comunque, è necessario estendere quest'obbligo anche alle autorizzazioni di indagine, così come, del resto, avviene all'estero, per esempio in Germania, dove c'è un Ufficio geologico nazionale che acquisisce regolarmente tutti i risultati raggiunti dalle ricerche. In Sardegna — per citare un caso — l'Amministrazione regionale non è ancora riuscita a conoscere i risultati delle ricerche, numerosissime, effettuate dalla Carbosarda, sia prima che dopo la guerra. La Carbosarda ha effettuato circa 11.000 sondaggi e l'Amministrazione regionale non ne sa ancora nulla; non so se ne sappia qualche cosa l'Ufficio miniere, ma i rapporti tra l'Ufficio miniere e l'Amministrazione regionale, che dovrebbero essere di subordinazione, molte volte non sono così chiari da consentire all'Amministrazione regionale di acquisire tutti i risultati delle indagini e delle ricerche che vengono compiute.

Ora, è necessario che noi, in legge, statuiamo con precisione che i risultati delle ricerche, comunque e da chiunque effettuate in Sardegna, devono essere comunicati all'Amministrazione regionale. Ciò potrà consentire a quest'ultima di intervenire direttamente, quando essa lo ritenga opportuno e ne abbia i mezzi e le possibilità, evitando anche che altri faccia delle ricerche inutili, laddove l'opera di altri abbia già portato a dei risultati negativi. Personalmente, dunque — non so gli altri della Commissione cosa ne potranno pensare — sono favorevole a ripristinare il testo della Giunta, che prevede l'obbligo della denuncia dei risultati acquisiti per tutti i minerali oggetto di autorizzazione, permesso o concessione.

Mi pare che non mi resti altro da dire, perchè nella relazione ho cercato di rispondere nel modo più esauriente possibile a tutte le osservazioni che sono state fatte in Commissione dai vari Commissari. Aggiungo, soltanto, che credo opportuno e necessario — presenterò in proposito un emendamento — prevedere in legge la tabella dei diritti per la consultazione del pubblico Registro dell'autorizzazione all'indagine, e non in regolamento.

Concludendo, raccomando al Consiglio l'approvazione di questo disegno di legge, che cer-

tamente potrà rappresentare uno strumento sufficientemente valido per lo sviluppo delle ricerche minerarie in Sardegna, uno strumento che, col tempo, darà nuove possibilità di vita e di lavoro al popolo sardo. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'industria, commercio e rinascita.

**COSTA (D.C.), Assessore all'industria, commercio e rinascita.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la complessità dei problemi connessi all'attività mineraria, che in Sardegna vanta una lunga tradizione, ha consigliato di avvalersi finora, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto regionale, della legge mineraria nazionale del 29 luglio 1927.

Il disegno di legge in esame vuole rappresentare il primo atto legislativo diretto a modificare la vigente disciplina nazionale, per renderla più aderente alle esigenze che l'esperienza di otto anni di autonomia ha segnalato. Esso rappresenta, altresì, il primo provvedimento che afferma, in modo concreto ed esplicito, la competenza attribuita alla Regione nel settore delle miniere, cave e saline dallo Statuto speciale, mentre volgono al termine gli studi per la modifica, nell'Isola, di tutta la legislazione nazionale vigente, per quanto ha tratto sia all'esercizio, che alla polizia e all'infortunistica delle miniere.

Nell'attesa che tale lavoro venga compiutamente portato a termine, si è però resa urgente la necessità di attuare alcuni aggiornamenti alla vigente legge del '27, concernenti l'istituzione dell'autorizzazione d'indagine, i rilevamenti geologici e geofisici e la creazione del pubblico Registro delle autorizzazioni d'indagine, dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie. E' noto che, nelle più progredite legislazioni minerarie straniere, l'autorizzazione di indagine trova preminente posto fra gli istituti che consentono l'esecuzione del primo stadio delle ricerche con sistemi di esplorazione indiretta, quali quelli geosismici, geoelettrici, eccetera; tale istituto, che prelude, ove i risultati siano positivi, alla indagine diretta vera e pro-

pria attraverso il permesso di ricerca, è particolarmente indicato specie per vaste zone.

Altro aspetto che assume particolare interesse è quello relativo alle denunce dei rilevamenti geologici e geofisici, che i titolari delle autorizzazioni d'indagine, dei permessi e delle concessioni devono fare all'Amministrazione, allo scopo di raccogliere dati preziosi sulla geologia della Sardegna. Questi dati possono essere utili a tutti i coloro che intendono studiare, senza dover ripercorrere il lavoro fatto da altri, i problemi minerari dell'Isola. Le conclusioni che da tali rilevamenti derivano devono essere dalla pubblica Amministrazione considerate ed esaminate con ulteriori analisi, volte alla messa in valore delle consistenze patrimoniali del sottosuolo, nell'interesse della collettività nazionale.

L'ultima innovazione della legge introduce, nella legislazione, un nuovo e sentito mezzo di conoscenza delle zone di interesse minerario. La possibilità di ottenere notizie (finora tenute riservate, con conseguenti facili illusioni e diffidenze) più facilmente richiamerà ed orienterà l'attenzione e l'interesse di altri ricercatori. Pertanto, tale pubblico Registro non potrà riuscire che gradito ed utile a tutta la massa dei ricercatori minerari.

Il testo della proposta di legge della Commissione non si discosta, sostanzialmente, da quello presentato dalla Giunta, la quale, tuttavia, ravvisa l'opportunità di suggerire alcuni emendamenti, ove essi non fossero proposti dagli stessi onorevoli consiglieri. (*Consensi*).

**PRESIDENTE.** Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

**CANALIS, Segretario ff.:**

Art. 1

Fino a quando non sarà disposta con legge regionale la completa regolamentazione della materia, hanno vigore, per il territorio della Regione Sarda, ad integrazione delle disposizioni

di cui al regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443, le norme contenute nella presente legge.

PRESIDENTE. A quest'articolo è stato presentato un emendamento a firma dell'onorevole Serra, così concepito: « Sopprimere la parola: "Sarda" ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento Serra. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione la restante parte dell'articolo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

E' pervenuto alla Presidenza un emendamento Serra, così concepito: « Far seguire (dopo l'articolo 1) il seguente: Titolo I "dell'autorizzazione di indagine" ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.). Rinunzio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura degli articoli 2 e 3.

CANALIS, Segretario ff.:

#### Art. 2

Può essere accordata autorizzazione di indagine nei casi in cui si ravvisi la necessità o l'interesse di eseguire, ai fini minerari specificamente indicati, rilevamenti geologici o geofisici.

#### Art. 3

L'autorizzazione di indagine è accordata a chi ne faccia domanda ed abbia, a giudizio dell'Assessore all'industria e commercio, la capacità tecnica ed economica a condurre la indagine.

Per le zone interessanti la difesa, l'Assessore all'industria e commercio provvede al rilascio dell'autorizzazione di indagine dopo aver inteso l'Amministrazione militare.

PRESIDENTE. A questi articoli è stato presentato un emendamento a firma Cardia-Marras. Se ne dia lettura.

CANALIS, Segretario ff.:

« Emendamento sostitutivo dell'articolo 2 e del comma primo dell'articolo 3: "La facoltà di eseguire rilevamenti geologici e geofisici ed ogni altra indagine e ricerca concernenti i minerali radioattivi e gli idrocarburi liquidi e gassosi nell'ambito del territorio della Sardegna è riservata all'Amministrazione regionale.

Negli altri casi, in cui si ravvisi la necessità o l'interesse di eseguire, ai fini minerari, rilevamenti geologici o geofisici, la autorizzazione di indagine è accordata a chi ne faccia domanda ed abbia ..." ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cardia per illustrare questo emendamento.

CARDIA (P.C.I.). L'emendamento è stato già illustrato nel corso del mio intervento. Vorrei soltanto mettere in rilievo come il nostro emendamento tenda a distinguere il campo dei minerali radioattivi e degli idrocarburi da tutto il resto dell'indagine mineraria. La riserva dell'Amministrazione regionale riguarda solo il primo dei due campi, mentre per l'altro valgono i criteri di concorrenza fra attività pubblica e attività privata. Il motivo di questa distinzione io l'ho spiegato nel corso del mio intervento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Dobbiamo confermare l'opposizione all'emendamento Cardia, di cui si è già parlato nella discussione generale. La Regione, secondo il testo della Commissione, ha

già facoltà — e ne ha già usato ampiamente — di riservarsi tutte le zone dell'Isola da essa ritenute opportune per le ricerche dei minerali radioattivi o di qualunque altro genere di minerale. Ma vietare in modo assoluto che si possa fare una concessione ad un privato, è un assurdo.

Quando la Sicilia ha emanato una legge mineraria sul petrolio, molto più favorevole di quella dello Stato, numerose compagnie private sono accorse in quell'Isola, dando lavoro e spendendo miliardi. Ed è stata proprio una compagnia privata a trovare il petrolio in un terreno dove lo Stato aveva ottenuto dei risultati negativi. Se ciò non fosse avvenuto, ancora oggi si direbbe che in Sicilia il petrolio non si trova.

L'Assessorato, quindi, come deliberato della Commissione, ha il potere di riservarsi le zone che crede ed anche l'intera Sardegna; ma non dobbiamo, *a priori*, impedire all'industria privata di svolgere delle ricerche in un campo, quello petrolifero, che richiede spese di miliardi e personale tecnico di cui non disponiamo; significherebbe, praticamente, fermare ogni ricerca in Sardegna per parecchi anni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione la prima parte dell'emendamento Cardia-Marras, fino alle parole: « Amministrazione regionale ». Chi l'approva alzi la mano.

*(Non è approvata).*

Metto quindi in votazione l'articolo due nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

CARDIA (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDIA (P.C.I.). Col nostro emendamento noi tendevamo alla fusione dell'articolo 2 col primo comma dell'articolo 3, per far sì che alla Regione venisse riservata l'indagine dei minerali radioattivi e degli idrocarburi, lascian-

do all'iniziativa privata la facoltà di ricerca per gli altri tipi di minerali.

Ora, poichè lei, onorevole Presidente, ha ritenuto di dover mettere in votazione, separatamente, prima la prima parte relativa all'articolo 2 e poi quella che si identifica col primo comma dell'articolo 3 della legge, noi ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 4.

CANALIS, *Segretario ff.*:

Art. 4

Ad una stessa persona fisica o giuridica possono essere accordate più autorizzazioni di indagine salvo le limitazioni di numero e di superficie da prevedersi nel regolamento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Colia-Cardia, così concepito: « Aggiungere al secondo comma: "Ad una stessa persona o ditta non possono essere concesse contemporaneamente più di tre autorizzazioni d'indagine e per una superficie complessivamente non superiore ai 10.000 ettari" ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colia per illustrare questo emendamento.

COLIA (P.S.I.). Non occorre. Se ne è parlato in discussione generale.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). L'emendamento, onorevole Presidente, è anche modificativo e non solo aggiuntivo. Infatti, quando si dice: « Ad una stessa persona o ditta non possono essere concesse contemporaneamente più di tre autorizzazioni d'indagine e per una superficie complessivamente non superiore ai 10.000 ettari », evidentemente si modifica l'articolo. Ora, io non



faccio questione di "aggiuntivo" o "sostitutivo"; faccio soltanto rilevare che l'emendamento comporta una limitazione, sia sul numero delle indagini che sulla estensione dei terreni.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Piero Soggiu mi pare esatta. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento Colia-Cardia. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CANALIS, Segretario ff.:

Art. 5

Quando l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente ad indagini, la zona di esplorazione è determinata con decreto dell'Assessore all'industria e commercio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CANALIS, Segretario ff.:

Art. 6

L'indagine può essere autorizzata anche per un'area che è oggetto di autorizzazione, permesso e concessione vigente.

In ogni caso i nuovi lavori devono riguardare sostanze minerali diverse da quelle alle quali si riferiscono i precedenti provvedimenti e non devono essere incompatibili con quelli previsti nei provvedimenti stessi.

Se vi è disaccordo fra gli interessati circa le misure necessarie per rendere possibile la contemporaneità dei lavori provvede l'Assessore all'industria e commercio, sentito il Comitato regionale delle miniere.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CANALIS, Segretario ff.:

Art. 7

L'autorizzazione può essere accordata per periodo non superiore ad un anno e può essere prorogata per soli due periodi di un anno ciascuno.

A seguito di richiesta di proroga l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende ancora valida fino alla comunicazione del relativo provvedimento e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

La proroga deve essere accordata previa constatazione di lavori compiuti e dei risultati ottenuti e può essere data a condizioni diverse da quelle indicate nel provvedimento anteriore.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CANALIS, Segretario ff.:

Art. 8

Chi è stato autorizzato all'indagine deve corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale il diritto di lire 5 (cinque) per ogni ettaro o frazione di superficie compreso entro i limiti stabiliti dall'autorizzazione, per il primo anno; di lire 10 (dieci) per il secondo anno e lire 15 (quindici) per il terzo anno.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 9

Il proprietario ed il possessore del fondo compreso nel perimetro dell'indagine non possono opporsi ai relativi lavori.

In caso di disaccordo sulla necessità e le modalità delle operazioni, l'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere prescrive le norme da seguire, emanando, se del caso, i relativi provvedimenti.

Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso all'Assessorato entro trenta giorni dalla comunicazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 10

L'indagatore deve risarcire ogni danno derivante dall'esercizio dell'autorizzazione.

I proprietari ed i possessori dei fondi compresi entro i limiti dell'autorizzazione debbono essere avvisati prima dell'inizio di eventuali lavori ed hanno facoltà di esigere una cauzione in denaro.

Se le parti non siasi accordate entro un mese dal preavviso, l'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere, sentito il parere di un perito, stabilisce provvisoriamente d'ufficio l'ammontare della cauzione. Eseguito il deposito di questa può darsi inizio ai lavori.

Se, per circostanze sopravvenute la cauzione non sia più necessaria o il suo importo debba essere variato, si procede secondo le disposizioni del comma precedente.

Per ogni ulteriore contestazione fra le parti in relazione ai due precedenti commi resta salva la competenza dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su quest'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 11

L'autorizzazione di indagine non è trasferibile per atto tra vivi; si estingue oltrechè per scadenza del termine, per la morte dell'indagatore, per rinuncia o per decadenza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su quest'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 12

La rinuncia all'autorizzazione non deve contenere alcuna condizione o riserva.

Essa non ha effetto se non è accettata dall'Assessore all'industria e commercio.

Trascorsi 90 giorni dalla dichiarazione senza che l'Assessore si sia pronunciato in modo definitivo la rinuncia si intende accettata.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su quest'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 13

E' pronunciata la decadenza dell'autorizzazione:

1) quando non siasi dato inizio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro due mesi dal giorno in cui fu rilasciata l'autorizzazione;

2) quando l'esercizio dell'autorizzazione sia stato ceduto;

3) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi senza giustificato motivo;

4) quando non sia stato pagato il diritto annuo indicato nell'articolo 8;

5) quando non siano stati osservati gli altri obblighi imposti con il provvedimento di autorizzazione o successivamente con i provvedimenti di proroga.

La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi, con decreto dell'Assessore all'industria e commercio.

Contro il provvedimento relativo è ammessa opposizione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza. Sulla opposizione decide lo stesso Assessore all'industria e commercio, sentito il Comitato regionale delle miniere. Resta salvo il rimedio di cui all'articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, il primo a firma dell'onorevole Serra, il secondo a firma Spano-Serra-Masia. Se ne dia lettura.

PISANO, *Segretario ff.*:

Emendamento Serra: « All'ultimo comma, dopo le parole: "sulla opposizione decide...", aggiungere le parole: "entro 60 giorni dalla presentazione della medesima opposizione" ».

Emendamento Spano - Serra - Masia: « Sostituire al punto terzo il seguente: "quando i lavori siano rimasti sospesi, per oltre tre mesi, escluso il caso di forza maggiore" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spano per illustrare questo emendamento.

SPANO (D.C.), *relatore*. Abbiamo ritenuto opportuno questo emendamento, perchè la attuale dizione del terzo punto dell'articolo è troppo generica e imprecisa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento Spano - Serra - Masia. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare il suo emendamento.

SERRA (D.C.). Non per diffidare, naturalmente, della diligenza della burocrazia regionale, ma è bene, posto che la legge lo precisa in altra sua parte, che si aggiunga anche questo termine di 60 giorni, in modo che l'Assessorato possa avere un certo margine di tempo per poter decidere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento Serra. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione la restante parte dell'articolo. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 14

Le spese per l'istruttoria degli atti previsti negli articoli precedenti sono a carico dell'interessato: può essere disposto che egli le anticipi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 15

Ai fini di ulteriori sviluppi della ricerca e della eventuale coltivazione l'indagatore, a preferenza su qualsiasi altro richiedente, può chiedere ed ottenere, con le prescrizioni di legge e nei limiti determinati dall'Assessore all'industria e commercio, l'area su cui l'indagine stessa ha dato esito positivo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' pervenuto alla Presidenza un emendamento Serra così concepito: « Far seguire (prima dell'articolo 16) il seguente: "Titolo II - Rilevamenti geologici e geofisici" ». Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

PISANO, *Segretario ff.* :

Art. 16

I titolari di autorizzazione di indagini, dei permessi di ricerche e delle concessioni minerarie, i quali si propongono di eseguire indagini e rilevamenti geologici e geofisici relativi ai minerali diversi da quelli compresi nei provvedimenti a loro favore sono tenuti in tutti i casi a comunicare all'Assessore all'industria e commercio:

a) preventivamente, fermo ogni altro obbligo di legge, il programma delle operazioni suaccennate;

b) i dati di osservazione strumentale, le cartografie, le relazioni ed ogni altro elemento relativo alla materia.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, il primo a firma Spano-Serra-Masia, il secondo a firma Cardia-Marras. Se ne dia lettura.

PISANO, *Segretario ff.*:

Emendamento Spano - Serra - Masia: « Sostituire le parole: "I titolari delle autorizzazioni di indagini, dei permessi di ricerche e delle concessioni minerarie, i quali si propongono di eseguire indagini e rilevamenti geologici e geofisici relativi a minerali diversi da quelli compresi nei provvedimenti a loro favore sono tenuti in tutti i casi a comunicare all'Assessore

all'industria e commercio" con le seguenti: "I titolari delle autorizzazioni di indagini, dei permessi di ricerche e delle concessioni minerarie, i quali si propongono di eseguire indagini e rilevamenti geologici e geofisici sono tenuti in tutti i casi a comunicare all'Assessore all'industria e commercio" ».

Emendamento Cardia - Marras: « Sostituire col testo della proposta di legge 119 (Giunta) e precisamente col testo degli articoli 15, 16, 17 e 18 ».

CARDIA (P.C.I.). L'intero titolo, insomma,

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cardia per illustrare il suo emendamento.

CARDIA (P.C.I.). E' chiarito che l'articolo 16 del testo della Commissione deve essere emendato, perchè, tra l'altro, contiene una contraddizione interna. Dobbiamo vedere come sostituirlo.

Il testo della Giunta, a proposito dei rilevamenti geologici e geofisici, porta una serie di norme, che non si limitano ad affermare il principio che i titolari di autorizzazione d'indagine o di permesso di ricerca e di concessione, debbono presentare i loro programmi, ma contiene una serie di altre disposizioni all'articolo 16: « I dati di osservazione strumentale, le cartografie, le relazioni ed ogni altro elemento conclusivo, relativo alla materia, devono essere comunicati e trasmessi all'Assessorato all'industria, commercio e rinascita »; e all'articolo 17: « I documenti e le informazioni suddette che, in forza degli obblighi di cui agli articoli 15 e 16, perverranno all'Amministrazione non potranno da questa essere resi pubblici [ecco un'altra norma importante] o comunicati a terzi senza l'autorizzazione del presentatore dei rilevamenti prima che siano trascorsi tre anni dalla data del ricevimento »; è questa una disposizione a tutela della segretezza di questi dati. Poi, all'articolo 18, la sanzione: « Nei confronti di chiunque non si attenga alle prescrizioni suddette può essere pronunciata la decadenza dell'autorizzazione d'indagine, del permesso di ricerca della concessione minera-

ria ». Questa sanzione è necessaria perchè quando si prescrive un obbligo del titolare è necessario anche prescrivere una sanzione nel caso che il titolare stesso non si attenga a questo obbligo.

Pertanto, dovrebbe risultare chiaro che noi proponiamo la sostituzione dell'articolo 16 con gli articoli 16, 16 *bis*, 16 *ter*, 16 *quater*; e cioè con il testo dell'intero titolo secondo del disegno di legge della Giunta.

CASTALDI (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). L'emendamento dell'onorevole Cardia consiste, in effetti, nell'adozione del testo proposto dalla Giunta su questa materia; ma, praticamente — la divergenza è soltanto formale — la sostanza di questo emendamento è contenuta in quello presentato dai colleghi Spano, Serra e Masia.

L'emendamento Cardia, poi, non può essere accettato, poichè, recependo tre articoli da un altro disegno di legge, ne rende difficile il coordinamento. La sanzione di decadenza, infatti, che giustamente il collega Cardia invoca, esiste già nell'articolo 13 che abbiamo precedentemente approvato. Chiedendo, quindi, l'inclusione di quell'articolo 18, si chiede, in perfetta buona fede, di inserire in legge un articolo che contiene una norma già approvata.

Noi siamo pienamente d'accordo sulla sostanza dell'emendamento, solo che l'onorevole Cardia avrebbe dovuto presentarlo prima che i colleghi Spano, Serra e Masia presentassero il loro. Secondo me, quindi, l'onorevole Cardia potrebbe aderire all'emendamento Spano - Serra - Masia.

SPANO (D.C.), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPANO (D.C.), *relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Cardia di ritirare il suo emendamento, perchè quanto previsto nell'intero titolo secondo da lui citato è stato assorbito nel testo ora in discussione. Questo lavoro l'abbiamo fatto

in Commissione, dove ci fu divergenza sull'obbligo o meno della denuncia di tutti i risultati. Gli articoli 16 e 17 di quel titolo, poi, sono stati riportati rispettivamente negli articoli 16 e 18 del testo della Commissione.

Mi pare, quindi, che l'emendamento da noi proposto accolga, in sostanza, la richiesta del collega Cardia.

PRESIDENTE. Onorevole Cardia, lei ritira il suo emendamento?

CARDIA (P.C.I.). Lo ritiro.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Sono d'accordo sulla conclusione alla quale si è giunti col consenso del collega Cardia perchè, senza dubbio, l'emendamento Spano - Serra - Masia migliora di molto il testo proposto dalla Commissione. Però, nel riassunto che la Commissione ha fatto degli articoli contenuti nel titolo secondo del disegno presentato dalla Giunta, è stata modificata qualche cosa, ed in peggio. Infatti, il testo dell'articolo 16 del disegno di legge presentato dalla Giunta, che dice: « I dati di osservazione strumentale, le cartografie, le relazioni ad ogni altro elemento conclusivo, relativo alla materia, devono essere comunicati e trasmessi all'Assessorato all'industria, commercio e rinascita », nel testo compilato dalla Commissione (punto b dell'articolo 16) è diventato: « i dati di osservazione strumentale, le cartografie, le relazioni ed ogni altro elemento relativo alla materia ».

SPANO (D.C.), *relatore*. Vi è un errore di stampa.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). D'accordo. Però il termine estremamente generico usato dalla Commissione, tra l'altro, può essere illegittimo ed inutile (all'Amministrazione regionale interessa conoscere veramente i dati conclusivi, ma

essa non ha il diritto di ficcare il naso, per esempio, nel procedimento brevettato di un determinato ricercatore), e voi, che tanto vi siete preoccupati del pericolo di un allontanamento di ricercatori a causa dei troppi vincoli, avreste fatto bene a fare attenzione a queste cose.

Il testo della Commissione, quindi, è meno preciso.

SPANO (D.C.), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPANO (D.C.), *relatore*. L'osservazione dell'onorevole Piero Soggiu sarebbe esatta, se la Commissione avesse voluto dire soltanto quanto risulta dal testo stampato. Faccio invece rilevare che questo testo non riporta il pensiero della Commissione, perchè questa voleva riportare letteralmente quanto detto dall'articolo 16. Per un errore materiale, è stata omessa la parola « conclusivo », che veniva dopo le parole: « ed ogni altro elemento ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 16 con l'emendamento Spano - Serra - Masia e con la correzione materiale dell'omissione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 17

L'Assessore all'industria e commercio, anche valendosi dell'opera dell'Ufficio distrettuale delle miniere, ha facoltà di seguire lo svolgimento sul terreno delle operazioni di rilevamento e l'elaborazione dei dati.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Spano - Serra - Masia, così concepito: « L'Assessore alla industria e commercio, anche valendosi dell'opera dell'Ufficio distrettuale delle miniere, segue

lo svolgimento sul terreno delle operazioni di rilevamento e l'elaborazione dei dati ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spano per illustrare questo emendamento.

SPANO (D.C.), *relatore*. Non occorre.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

COSTA (D.C.), *Assessore all'industria, commercio e rinascita*. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 17 con la modifica suggerita dall'emendamento Spano - Serra - Masia. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura degli articoli 18 e 19.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 18

I documenti e le informazioni che, in forza degli obblighi di cui all'articolo 2, perverranno all'Amministrazione regionale, non potranno da questa essere resi pubblici o comunicati a terzi senza l'autorizzazione del presentatore dei rilevamenti prima che siano decorsi due anni dalla data di ricevimento.

Art. 19

Le altre modalità relative alla presentazione della dichiarazione ed alla comunicazione dei risultati di cui all'articolo 2 sono stabilite dall'Assessore all'industria e commercio.

PRESIDENTE. Agli articoli 18 e 19 è stato presentato un emendamento Serra così concepito: « Alle indicazioni dell'articolo 2 sostituire quelle dell'articolo 16 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.). Si tratta, semplicemente, di correggere un errore di stampa: nei lavori della Commissione è stato introdotto un articolo che

si riferiva ad un testo precedente, che è stato modificato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 18 con la modifica dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto quindi in votazione l'articolo 19 con la stessa modifica. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

PISANO, Segretario ff.:

Art. 20

In caso di persistente violazione delle prescrizioni suddette può essere pronunziata la decadenza dalla autorizzazione di indagine, dal permesso di ricerca o dalla concessione mineraria, nelle forme e con i rimedi di cui all'articolo 13.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su quest'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' pervenuto alla Presidenza un emendamento Serra così concepito:

« Far seguire (prima dell'articolo 21) il seguente: "Titolo III - Pubblico Registro, eccetera, (come al D.L. 119)" ».

Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

PISANO, Segretario ff.:

Art. 21

E' istituito presso l'Assessorato all'industria e commercio, il pubblico registro delle autorizzazioni d'indagine, dei permessi di ricerca, del-

le concessioni minerarie e, a norma dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, numero 1433, delle cave e torbiere.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

PISANO, Segretario ff.:

Art. 22

Nel pubblico registro minerario a cura dell'Assessorato devono essere annotati:

1) i provvedimenti relativi alle autorizzazioni di indagine, alle proroghe, denunce, decadenze, ampliamento o riduzione di area, estensioni e scadenze del termine;

2) i provvedimenti relativi ai permessi di ricerca, alle proroghe, ai trasferimenti, rinunce, decadenze, prove di coltivazione, diniego di proroghe, ampliamento e riduzione di area, estensioni e scadenza del termine;

3) i provvedimenti relativi alle concessioni minerarie, alle proroghe, trasferimenti, rinunce, decadenze, iscrizioni ipotecarie, costituzione di consorzi obbligatori e scadenza del termine;

4) provvedimenti relativi alla concessione di cave e torbiere sottratte alla disponibilità dei proprietari dei fondi e loro restituzioni alla disponibilità del proprietario stesso.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

PISANO, Segretario ff.:

Art. 23

Chiunque ne faccia istanza ed abbia corrisposto i diritti di ufficio fissati dal regolamento, può ottenere copie ed estratti del registro predetto e dei piani topografici relativi alle aree soggette a vincoli minerari.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Castaldi - Spano - Colia, così concepito: « Diritti d'ufficio fissati dalla presente legge ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Castaldi per illustrare questo emendamento.

CASTALDI (D.C.). La frase: « diritti d'ufficio fissati dalla presente legge » dovrebbe sostituire quella: « diritti d'ufficio fissati dal regolamento ». E' stato fatto osservare, infatti, che anche se, in pratica, si tratta di diritti di segreteria, poichè in certo qual modo essi hanno un carattere tributario, dovrebbero essere previsti in legge e non in regolamento.

I diritti di segreteria devono essere continuamente aggiornati; le 100 lire di oggi potrebbero essere domani 200 o 300: per questo li avevamo previsti nel regolamento; ma, nel timore di un rinvio governativo per una sciocchezza simile, ripeto, abbiamo preferito rifarci alla proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

COSTA (D.C.), *Assessore all'industria, commercio e rinascita*. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 23 con la modifica dell'emendamento Castaldi - Spano - Colia. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

PISANO, *Segretario ff.*:

#### Art. 24

Le norme regolamentari per la richiesta ed il rilascio delle copie e degli estratti di cui al precedente articolo, sono emanate su proposta dell'Assessore all'industria e commercio di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il Comitato regionale delle miniere, con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della medesima.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

PISANO, *Segretario ff.*:

#### Art. 25

I diritti di cui all'articolo 21 affluiranno in un apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata della Regione con la denominazione: « Diritti speciali-Pubblico Registro Minerario ».

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Castaldi - Spano - Colia, così concepito: « Dire: "i diritti di cui all'articolo 23". Aggiungere la tabella dell'articolo 23 del progetto della Giunta ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione la parte modificativa dell'emendamento. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto ora in votazione la restante parte dell'articolo 25. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione la parte aggiuntiva dell'emendamento. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella allegata.

PISANO, *Segretario ff.*:

#### Tabella

dei diritti dovuti per il rilascio di copie di estratti del Pubblico Registro delle autorizzazioni di indagine, dei permessi di ricerca, delle concessioni minerarie e, a norma dell'articolo 45 del R.D. 29 luglio 1927, numero 1443, delle cave e torbiere.

#### Oggetto

#### Diritti

1	Estratto dei singoli provvedimenti concessivi relativi a zone soggette a vincoli minerari	L. 100,00
---	---	-----------



- 2 Copia dei singoli provvedimenti concessivi relativi a zone soggette a vincoli minerari L. 200,00
- 3 Estratto di tutti i provvedimenti relativi ad ogni singola zona soggetta a vincoli minerari » 300,00
- 4 Copia del piano topografico dell'area soggetta a vincolo minerario (comprensivo degli estratti di cui al punto 3) » 700,00
- 5 Riproduzione di tutte le zone soggette a vincoli minerari risultanti comprese in una carta alla scl. 1:25000 dell'Istituto geografico militare » 3.000,00

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Poichè nell'articolo 25 si è parlato di un apposito capitolo del bilancio in cui devono affluire i diritti d'ufficio pagati per ottenere copie ed estratti del Registro Minerario e dei piani topografici, sorge un altro quesito circa i diritti che debbono essere pagati dai concessionari per le concessioni; non è detto dove questi affluiscono. E' vero che esiste un analogo capitolo nel bilancio, ma il permesso di indagine è nuovo...

SPANO (D.C.), *relatore*. Si modifica la dizione del capitolo di bilancio.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Non so se questo sia sufficiente o se sia più conveniente specificare in questa legge che le somme in questione affluiscono nello stesso capitolo di bilancio relativo ai canoni per le concessioni normali.

SPANO (D.C.), *relatore*. Mi pare che sia sufficiente modificare la dizione del capitolo di bilancio che prevede la concessione dei permessi di ricerca.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è d'accordo con la proposta dell'onorevole Spano.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Io ho fatto presente la questione, perchè si provveda a modificare il capitolo di bilancio, facendo sì che, oltre i canoni per i permessi di ricerca delle concessioni minerarie, affluiscono in quel capitolo anche i canoni per i permessi d'indagine. Altrimenti, poichè si tratta di un istituto nuovo, bisognerà dire che i canoni previsti nell'articolo tale affluiscono al capitolo relativo ai canoni delle concessioni.

PRESIDENTE. Onorevole Soggiu, poichè l'articolo 25 è stato già approvato, occorrerebbe inserire nella legge un articolo aggiuntivo.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Come giustamente ha detto il collega Piero Soggiu, le soluzioni possono essere due. La prima è quella di modificare la denominazione del relativo capitolo di bilancio (che ora riguarda esclusivamente i canoni di ricerca e di coltivazione). La seconda, invece, è quella, come si suggeriva, di inserire, sempre in questa legge, una nuova disposizione che faccia riferimento a quel capitolo.

Circa la prima soluzione, secondo me sarebbe indispensabile sentire la Commissione finanze. E' opportuno, quindi, per evitare questo ostacolo, ripiegare sulla seconda soluzione, che non credo renda indispensabile sentire detta Commissione, perchè non si tratta di una modifica formale di bilancio.

PERNIS (P.N.M.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNIS (P.N.M.). Entrambe le soluzioni comportano il parere della Commissione finanze, perchè senza sentire la Commissione non possiamo modificare un capitolo del bilancio nè la sua dizione, e non possiamo stabilire un nuovo capitolo. Praticamente, infatti, si vuole inserire nel bilancio un nuovo capitolo oppure modificare quello esistente. La migliore soluzione, a mio parere, è quella di sospendere la seduta per alcuni minuti, riunire la Commissione finanze ed approvare la modifica. E' un atto formale, d'accordo, ma è necessario compierlo.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Io non credo che questo parere sia necessario, perchè qui non si tratta di stabilire una nuova spesa nè una modifica di bilancio: si tratta solo di dire a quale capitolo di bilancio affluiranno le entrate stabilite in questa legge.

PERNIS (P.N.M.). Un capitolo già esistente, però.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Io ho proposto due soluzioni: o la modifica della denominazione del capitolo oppure l'inclusione nella legge di un articolo che dica: « i canoni di cui all'articolo 8 affluiscono al capitolo di bilancio

relativo alle entrate per canoni di ricerca e di concessione mineraria ».

PERNIS (P.N.M.). D'accordo; così va bene.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un emendamento aggiuntivo a firma Piero Soggiu - Serra - Spano così concepito: « Prima o dopo l'articolo 8 della Commissione, aggiungere il seguente articolo: "I canoni di cui all'articolo 8 affluiranno al capitolo dei bilanci regionali relativo ai canoni per permessi di ricerca e concessioni minerarie" ».

Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto ora in votazione la tabella allegata. Chi l'approva alzi la mano.

*(E' approvata).*

La votazione a scrutinio segreto è rinviata ad altra seduta.

I lavori del Consiglio proseguiranno martedì venturo alle ore 10 e 30.

*La seduta è tolta alle ore 13 e 30.*

---

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

---

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1957